

CASSAZIONE *net*

dall'avvocato GHITA LENZI RIDI, giusta procura a
margine del controricorso;

- *controricorrenti* -

contro

BG , PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;

- *intimate* -


avverso la sentenza n. 1882/2014 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato E. ZAZZERI che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti G , l'Avvocato G.
LENZI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per il
rigetto, in subordine accoglimento del ricorso e
chiede che la Corte disciplini i casi particolari.




Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Con la sentenza impugnata depositata il 17.11.2014) la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione del Tribunale per i minorenni, ha revocato la dichiarazione di adottabilità della minore **SG** affidandola allo zio materno **EG** (appellante unitamente alla madre della minore, **PG**) e pronunciando i provvedimenti provvisori per il graduale reinserimento della minore stessa, incaricandone i servizi di psicologia e sociale.

SG è nata a Faenza il 24.9.2012 da **PG**, tossicodipendente affetta da HIV e da patologia psichica. Nell'aprile 2013 è stata allontanata dalla madre e il Tribunale per i minorenni di Firenze ne ha dichiarato lo stato di abbandono e di adottabilità dopo avere accertato l'inidoneità della madre a svolgere le funzioni genitoriali e l'inesistenza di rapporti significativi con lo zio materno, **EG**.

1.1.- La corte di merito ha premesso che proprio perché il fondamento dell'adottabilità sta in una situazione del minore non transeunte, ovvero non suscettibile di essere superata, ha rilievo la sopravvenienza all'originario provvedimento di un atteggiamento delle figure parentali che dimostri la seria disponibilità a prestare assistenza materiale e morale al minore. Quindi ha osservato che già sulla base della consulenza tecnica disposta in sede di



appello poteva affermarsi come provata la seria
disponibilità di EG ad allevare la nipote.

Ma la serietà della sua dichiarata intenzione già emergeva dall'impegno suo e della moglie a rimuovere gli ostacoli ad un suo significativo rapporto con la bambina, derivanti dalla distanza da lei del proprio luogo di lavoro (a C), cosicché ha chiesto il trasferimento nel luogo il più possibile vicino a lei - che era Modena, essendo il suo lavoro quello di istruttore di educazione fisica degli allievi dell'Esercito, trasferimento ottenuto a fine dicembre 2012. E nel dicembre 2014 si è riunita la sua famiglia, avendo chiesto pure la moglie il trasferimento del suo luogo di lavoro. Né, peraltro, si può escludere un suo preesistente significativo rapporto con la bambina. Se il numero delle visite che egli le ha fatto, indicato dal Tribunale in 4 - 5, di per sé solo considerato appare esiguo, occorre considerare che si riferisce al periodo del primo anno di vita di S , che però per i primi due mesi è stata trattenuta in ospedale, e quindi inserita in una struttura con la madre: si tratta di un periodo piuttosto breve per potersi instaurare rapporti significativi di persone diverse dalla madre con la bambina, essendo nata da poco ed avendo la primaria necessità soprattutto del rapporto con la madre.

Occorre inoltre considerare gli impegni di lavoro del G e, nel medesimo periodo, di organizzazione del



trasferimento suo e della sua famiglia, nonché la necessità che aveva di recarsi quando gli era possibile in Campania dove, fino al loro trasferimento definitivo avvenuto nel dicembre 2014, erano la moglie e il figlio nato il 18.9.2012.

E nella sentenza impugnata si dà atto del suo "sincero affetto". Pertanto, se è da condividersi la valutazione di inidoneità della madre a prendersi cura della figlia, che non appare transeunte né superabile in un tempo ragionevole in relazione alle necessità di S , risulta affermata e provata la piena idoneità dello zio materno, e della moglie, a prendersi cura di lei, nonché l'adeguatezza dell'ambiente dove essi vivono - nel quale è pure una stanza per la bambina -. E che S ha la possibilità di interagire col cugino coetaneo. Le perplessità e i dubbi espressi da EG , evidenziati nella sentenza impugnata, ben si possono comprendere e giustificare considerando la gravità della condizione della sorella, e le drammatiche vicende della famiglia di origine, segnata dalla precoce morte del padre e dell'altro fratello, oltre che dalle vicende della sorella P . Ma per quanto ha accertato la consulente d'ufficio, è da escludersi che - come sostiene la curatrice della minore - egli sia mosso dalla necessità di riparare in qualche modo la situazione familiare dolorosa. Egli appare consapevole del primario interesse della



nipote, nonché ben disponibile ad accettare limiti - che anzi chiede siano posti - ad eventuali ingerenze della sorella.

1.2- Contro la sentenza di appello la curatrice speciale della minore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Resistono con controricorso PG e EG i quali hanno depositato memoria nel termine di cui all'art. 378 c.p.c.

2.- Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 8, 11 e 12 l. n. 184/1983) e sostiene, in estrema sintesi, che la corte di merito avrebbe errato nell'applicazione delle stesse in quanto <<non è esistito e non esiste alcun rapporto significativo tra SG e lo zio EG né tantomeno con la di lui moglie o il loro figliolletto>>.

La disponibilità del parente sarebbe stata manifestata solo dopo che la bambina aveva subito il trauma dell'abbandono mentre ora la stessa ha stretto legami con la famiglia affidataria e il distacco da essa produrrebbe effetti devastanti sulla minore.


3.- Gli istituti disciplinati dalla L. n. 184 del 1983 e succ. modifiche sono applicabili "quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore" (L. n. 184 del 1983, art. 1, comma 4).



Essi sono diretti in via prioritaria a tutelare il diritto del minore "di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia". Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, mentre la situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le predette condizioni, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare (art. 8).

Ove risulti la situazione di abbandono, come sopra definita, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato (art. 15) quando:

- a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi dell'art. 12, e art. 13, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
- c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.




4.- Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto ed il secondo l'applicazione della norma stessa al caso concreto una volta correttamente individuata ed interpretata. In relazione al primo momento il vizio (violazione di legge) investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata. Con riferimento al secondo momento il vizio (falsa applicazione di legge) consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Estranea a questo secondo momento è la censura di vizio di motivazione, che concerne l'erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa (Sez. 3, n. 18782/2005; Sez. 1, Sentenza n. 11758 del 2014).



Dunque - stante la natura dei vizi denunciati - occorre tenere ferma la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione fattuale delle circostanze della fattispecie decisa. Si che devono essere escluse le ipotesi sub a) e c) della L. n. 184 del 1983, art. 15, non menzionate in sentenza. Resta l'ipotesi sub b), ferma restando l'esigenza dell'accertamento dello stato di abbandono. Occorre quindi accertare la ricorrenza dell'una e dell'altra ipotesi e - quanto al compito (limitato) di questa Corte - occorre verificare se i fatti accertati (in modo incensurabile e, in concreto non censurato dalla ricorrente) dalla Corte territoriale siano stati correttamente sussunti nella fattispecie legale innanzi ricostruita.

5.- Come ha correttamente evidenziato la corte di merito, proprio perché il fondamento dell'adottabilità sta in una situazione del minore non transeunte, ovvero non suscettibile di essere superata, ha rilievo la sopravvenienza all'originario provvedimento di un atteggiamento delle figure parentali che dimostri la seria disponibilità a prestare assistenza materiale e morale al minore. Disponibilità e idoneità in concreto accertato in fatto dalla corte territoriale in relazione allo zio materno della minore, EG .

La decisione impugnata, dunque, costituisce puntuale applicazione delle norme denunciate come violate o




falsamente applicate, mentre nella parte in cui veicola censure in fatto o concernenti la motivazione, l'unico motivo di ricorso è inammissibile mentre è infondato quanto alla violazione delle norme di diritto, posto che l'art. 1 della L. n. 184 del 1983, proclama il diritto del minore "di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" e che, al fine della configurabilità dello stato di abbandono e della valutazione di idoneità dei parenti alla di lui assistenza non si può prescindere dalla considerazione della pregressa condotta degli uni in relazione all'altro, come evidenziato dall'art. 12 L. 4 maggio 1983, n. 184, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore (cfr. in argomento Sez. 1, n. 18113/2006; Sez. 1, Sentenza n. 11758 del 2014).

La decisione impugnata, peraltro, appare conforme all'articolo 8 della Convenzione eur. Dir. uomo, che recita:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico



del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

Norma che, anche recentemente e in un procedimento iniziato contro il nostro Paese, la Corte di Strasburgo (CEDU, 13/10/2015, S . contro I) ha interpretato nel senso che, prima di sopprimere il legame di filiazione materna, le autorità nazionali abbiano il dovere di adottare tutte le misure necessarie e appropriate che si possono ragionevolmente esigere dalle stesse affinché i minori possano condurre una vita familiare normale all'interno della propria famiglia.

La dichiarazione di adottabilità dei minori, secondo la Corte edu, costituisce una ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare e tale ingerenza è compatibile con l'articolo 8 solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica, nel senso che l'ingerenza si basi su un bisogno sociale imperioso e che sia in particolare proporzionata al legittimo scopo perseguito. Peraltro, l'articolo 8 implica il diritto per un genitore di ottenere misure idonee a riunirlo al figlio e l'obbligo per le autorità nazionali di adottarle, mentre la dichiarazione di adottabilità deve rimanere l'extrema ratio.



La decisione impugnata, dunque, appare corretta alla luce di un'interpretazione della l. n. 184/1983 conforme alla norma convenzionale sopra richiamata (cfr. su tale obbligo, fra le tante, Corte cost., sentenza n. 236 del 2011).

Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate alla luce della recente pronuncia della Corte europea innanzi richiamata (la quale ha valorizzato circostanze sopravvenute e, in particolare, l'offerta di aiuto proveniente dal nonno dei minori).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2015

Il Presidente

Il consigliere estensore

